



Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile dell'11.12.2019;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale (PECo) di Losone del 28.02.2017;

d e c r e t a:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina l'erogazione di incentivi comunali a favore delle misure di risparmio energetico e dell'uso di energie rinnovabili stabilite dal Regolamento.

Art. 2 Beneficiari

- ¹ Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del parco immobiliare sono destinati ai proprietari di edifici ubicati sul territorio giurisdizionale di Losone, non destinati a residenza secondaria, che hanno realizzato una delle azioni previste dal Regolamento e in conformità alle condizioni della presente Ordinanza.
- ² Gli incentivi a favore della mobilità sostenibile sono destinati esclusivamente alle persone residenti (domiciliati o dimoranti) a Losone.

Art. 3 Credito quadro disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito dal credito quadro concesso.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

CAPITOLO II

Tipologie e importi di incentivo

Art. 4 Pompe di calore

- ¹ Per la conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile ad un riscaldamento a pompa di calore l'incentivo ammonta al 50% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di Fr. 3'000.-- per edificio.
- ² La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

Art. 5 Impianti solari termici e/o fotovoltaici

- ¹ Per la realizzazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici l'incentivo ammonta al 25% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.-- per edificio.
- ² La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

Art. 6 Batterie di accumulo

- ¹ L'ammontare dell'incentivo per le batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete è stabilito in Fr. 500.— per batteria e per edificio (dimensioni minime della batteria pari a 4 kWh).
- ² Le batterie non devono poter essere caricate dalla rete.
- ³ La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente, previa presentazione della scheda tecnica e del preventivo della batteria che si intende posare.
- ⁴ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 3, una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della batteria e una copia del certificato di collaudo dell'impianto, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di collaudo.

Art. 7 Analisi energetiche

- ¹ L'ammontare dell'incentivo per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE + CECE Plus) per un edificio riscaldato esistente edificato prima del 2000 è stabilito come segue:
 - Edifici mono e bifamiliari: Fr. 250.—;
 - Edifici plurifamiliari: Fr. 450.—;

- Altre categorie di edifici: Fr. 250.—.
- ² Per determinare la data di edificazione di un edificio fa stato la data di concessione della licenza edilizia.
 - ³ La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE accreditato.
 - ⁴ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 3, una copia del Certificato CECE + CECE Plus allestito da un esperto accreditato e la documentazione che comprovi l'avvenuta esecuzione dei lavori di risanamento indicati nel Certificato, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di esecuzione dei lavori.

Art. 8 Risanamento energetico degli edifici

- ¹ Per il risanamento energetico di base (efficienza energetica dell'involucro), l'incentivo ammonta al 50% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di Fr. 5'000.— per edificio.
- ² La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

Art. 9 Biciclette elettriche

- ¹ Per l'acquisto presso un rivenditore ufficiale con sede in Svizzera di una bicicletta elettrica nuova, l'incentivo ammonta al 20% del prezzo d'acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo massimo di Fr. 200.-- per bicicletta.
- ² La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della scheda tecnica del veicolo, del suo giustificativo di acquisto (fattura) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.
- ³ Entro i primi 3 anni dall'acquisto, la bicicletta elettrica che ha beneficiato dell'incentivo non può essere rivenduta o donata a persone non residenti a Losone.
In caso contrario il beneficiario dell'incentivo è tenuto a rimborsare una parte dell'importo ottenuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - vendita o donazione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita o donazione dopo un anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita o donazione dopo 2 anni: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁴ I beneficiari degli incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche sono tenuti a fornire al Municipio, per i tre anni successivi alla concessione dell'incentivo, tutte le informazioni utili per monitorare la destinazione e l'impiego effettivo delle biciclette.

Art. 10 Batterie sostitutive

- ¹ Per l'acquisto presso un rivenditore ufficiale con sede in Svizzera di una nuova batteria sostitutiva per bicicletta elettrica, l'incentivo ammonta al 20% del prezzo d'acquisto, ritenuto un importo massimo di Fr. 120.-- per batteria.
- ² L'incentivo per l'acquisto di una nuova batteria non è concesso entro i primi tre anni dall'acquisto della bicicletta elettrica che ha già beneficiato di un incentivo per l'acquisto.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia del giustificativo di acquisto (fattura) della bicicletta elettrica, della sua batteria sostitutiva e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.

Art. 11 Bike sharing

- ¹ Per l'acquisto di un abbonamento annuale alla rete di bike sharing del Locarnese, l'incentivo ammonta al 50% del costo dell'abbonamento, ritenuto un importo massimo di Fr. 60.— per persona.
- ² La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia del giustificativo di pagamento dell'abbonamento, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.

Art. 12 Stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

- ¹ Per l'installazione di una stazione di ricarica domestica per auto elettriche (al massimo una stazione di ricarica fissa per beneficiario) l'incentivo ammonta a Fr. 500.—. L'importo dell'incentivo è ridotto del 50% nel caso sussista il diritto di ottenere altri contributi pubblici.
- ² La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di eventuale concessione dell'incentivo pubblico cresciuta in giudicato oppure, in assenza di altri contributi pubblici, previa presentazione della scheda tecnica e del preventivo della stazione di ricarica che si intende posare.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 2, una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'installazione o della stipulazione del contratto di noleggio della stazione di ricarica e una copia del certificato di collaudo dell'impianto, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di collaudo.

CAPITOLO III
Richiesta d'incentivo e procedura

Art. 13 Formalità per la richiesta dell'incentivo

- ¹ La richiesta di promessa d'incentivo deve essere inoltrata al Municipio prima dell'ordinazione o dell'acquisto incentivato, rispettivamente prima dell'inizio dei lavori, mediante apposito formulario disponibile sul sito www.losone.ch o presso il Servizio finanze o l'Ufficio tecnico comunale. La domanda deve essere corredata da tutti i documenti richiesti per la tipologia dell'incentivo.
- ² Il diritto agli incentivi decade se le opere, rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state eseguite o se l'acquisto non ha avuto luogo, così come anche se la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini stabiliti per la tipologia dell'incentivo.

- ³ Le richieste d'incentivo per edifici valgono unicamente per interventi o misure eseguiti sul territorio giurisdizionale di Losone.
- ⁴ Le richieste diventano effettive se correlate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati.
- ⁵ A complemento delle informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ⁶ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori contributi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei contributi, ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla Legge cantonale sui sussidi, ossia il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.
- ⁷ I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e federali e nella promessa d'incentivo rilasciata dal Municipio. Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio, eventualmente anche sulla base di una deroga rilasciata dall'autorità cantonale e/o federale competente.
- ⁸ Gli incentivi non possono essere versati con effetto retroattivo; in particolare non vengono concessi contributi per acquisti già effettuati o per progetti già terminati o in corso d'opera, (ossia per i quali sono già stati effettuati degli acquisti), fatto salvo le disposizioni transitorie stabilite all'art. 15 della presente Ordinanza.
- ⁹ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

Art. 14 Concessione e versamento dell'incentivo

- ¹ Premessa la completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, viene emessa la decisione di contributo.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono inserite in lista di attesa. La decisione di contributo viene emessa dopo la concessione del nuovo credito per l'anno successivo.
- ³ Il pagamento dell'incentivo avviene di regola entro 60 giorni dalla decisione di contributo.

CAPITOLO IV Disposizioni finali

Art. 15 Norme transitorie

Tenuto conto dell'entrata in vigore del Regolamento all'11.12.2019, in deroga all'art. 13 cpv. 8 all'entrata in vigore dell'Ordinanza potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo retroattive all'11.12.2019.

Art. 16 Revoca e restituzione dell'incentivo

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento, della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e concessione dell'incentivo, il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e, se del caso, di chiederne la restituzione.

Art. 17 Diritto di compensazione

Gli incentivi possono essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte, delle tasse o di altri oneri comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento degli stessi.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con risoluzione mun. no. 4644 del 7 gennaio 2020.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dall'11 gennaio al 10 febbraio 2020.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.